



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica*



**PROVINCIA
DI ROMA**

**Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema
Obiettivo 1 - Convergenza**

ACCORDO
per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241

tra

Il Dipartimento della Funzione Pubblica
e

la Provincia di Roma

il Dipartimento della Funzione Pubblica - di seguito DFP - con sede in Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 ROMA, rappresentato dal Capo Dipartimento, Cons. Antonio Naddeo

e

la Provincia di Roma, con sede in via Raimondo Scintu, 106 - 00173, ROMA, rappresentato dalla dott.ssa Paola Bottaro, Direttore del Dipartimento III Servizi per la formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

PREMESSO CHE

- Il perdurare della crisi rende necessario per i governi dell'Unione Europea mettere in campo politiche che considerino in maniera rafforzata la dimensione sociale degli interventi, prevedendo delle misure e dei servizi idonei a supportare l'integrazione nel mercato del lavoro dei soggetti a maggiore rischio di esclusione;
- In particolare le politiche occupazionali devono prevedere una dimensione qualitativa rafforzata ed allargare il raggio d'azione all'impiego di strumenti nuovi, che consentano di intercettare tutti i fattori endogeni dei sistemi economico - sociali su cui insistono, tra cui riveste una particolare importanza lo sviluppo del il capitale umano e della capacità imprenditoriale;
- Tali elementi sono presenti anche nelle conclusioni del Consiglio Europeo Informale del 30.01.2012, che indicano quale priorità la realizzazione di interventi mirati all'occupabilità dei giovani, attraverso l'impiego di strumenti idonei a favorire il primo ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro, il rafforzamento formativo, la valorizzazione della mobilità offerta da EURES, l'impiego del FSE per sostenere programmi di formazione- lavoro;
- Al fine di consentire che le priorità accennate trovino reale possibilità di attuazione, è indispensabile lavorare sullo sviluppo della Capacità Amministrativa che costituisce il principale fattore critico ed al tempo stesso di successo indispensabile per consentire elaborazione di politiche e servizi efficaci; d'altro canto la Capacità Amministrativa individuata quale obiettivo strategico fondamentale da "Europa 2020" e dal quadro normativo della nuova politica di coesione 2014-2020;
- In tale ottica, il Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Asse "Capacity Building" del PON GAS, dedica l'Azione 3 dell'Obiettivo specifico 5.1 del PEB, allo sviluppo di progetti mirati rivolti alle Regioni CONV ed in particolare alla definizione di iniziative volte a sviluppare il sistema di competenze necessarie a garantire lo sviluppo delle aree territoriali, con particolare attenzione all'approccio local based ed alla valorizzazione delle tecnologie innovative;
- Tra gli ambiti di policy privilegiati, rientrano necessariamente le politiche di occupabilità e, nello specifico, la capacità del sistema pubblico di creare occupazione o auto impiego utilizzando i fattori



endogeni presenti in un dato sistema economico. In primo luogo, il capitale umano costituito dai giovani, che oggi rappresenta il target principale delle politiche occupazionali a livello europeo.

- Basilare nell'elaborazione del nuovo sistema di competenze del personale delle regioni Ob. Convergenza è l'utilizzo delle tecnologie innovative, dell'approccio di rete e del ricorso agli strumenti di social network, che rappresentano ormai indiscutibilmente un fattore imprescindibile nella maturazione dei processi di cittadinanza attiva;
- Partendo dall'analisi di alcune buone pratiche esistenti a livello europeo e nazionale il Dipartimento ritiene utile promuovere nelle Amministrazioni dell'area CONV, la sperimentazione di soluzioni innovative per l'innovazione dell'offerta di servizi per l'occupabilità dei giovani, secondo logiche di integrazione e rete che valorizzino il concetto di "valore pubblico";
- Il "caso" dal quale si intende partire è quello di "Porta Futuro", promosso e realizzato dalla Provincia di Roma nel 2011, che in meno di 1 anno è stato individuato dalla Commissione Europea come uno dei quattro hubs del sistema EURES per la mobilità;
- La Provincia rientra altresì tra le categorie dei beneficiari dell'Asse E del PON GAS, secondo quanto indicato al punto 4.5.3 del PON stesso;
- Al fine di massimizzare l'efficacia dell'operazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene opportuno attivare una collaborazione istituzionale con la Provincia di Roma.

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci, tra le sopra citate Amministrazioni per la realizzazione dell'operazione "Giovani in rete: la PA al servizio di una nuova occupabilità", finanziata a valere sull'Asse E "Capacità Istituzionale" del PON GAS, come da progetto descritto nell'allegato A;

1.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, d'ora in avanti DFP, e la Provincia di Roma, firmatari del presente Accordo, si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del progetto, di cui al successivo art. 2, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti, operando in ogni caso secondo i principi



della massima diligenza e della leale collaborazione al fine di superare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere nel corso della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, attraverso una costante ricerca delle migliori soluzioni per il soddisfacimento degli interessi pubblici e collettivi coinvolti.

1.3 Le premesse e l'allegato A formano parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

2.1 In attuazione degli obiettivi previsti dal PON GAS 2007 – 2013 - Asse E – Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 5.1 , il presente Accordo si propone di realizzare l'operazione descritta nell'allegato A.

Art. 3 – Ripartizione generale dei compiti

3.1 Il DFP, in qualità di Organismo Intermedio svolgerà funzioni di:

- Indirizzo e coordinamento delle attività oggetto dell'accordo, cofinanziata dal PON GAS a valere sull'Asse E - obiettivo specifico 5.1, descritta nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- Gestione e controllo di I livello attraverso le verifiche amministrativo-contabili di competenza, delle spese effettivamente sostenute e dei prodotti realizzati, inerenti l'operazione prevista dal presente Accordo, al fine di garantire la sana gestione finanziaria ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3.2 La **Provincia di Roma** assicura ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento (CE) n.1083/06, anche attraverso i necessari raccordi con il DFP, l'avvio e l'attuazione delle attività previste nell'operazione e si impegna ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste, formulate dal DFP medesimo.

Art. 4 - Impegni specifici del DFP

Il DFP nell'ambito della ripartizione generale dei compiti indicata al precedente art.3 si impegna a:

- a) svolgere le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo dell'operazione, in relazione al proprio ruolo di Organismo Intermedio assunto nell'ambito del PON GAS;
- b) svolgere le funzioni di vigilanza sull'operazione, attraverso il controllo di I livello anche in loco, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento (CE) n.1083/06 e secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale nonché dalle procedure del sistema di gestione e controllo del PON;
- c) valutare ed approvare i risultati conseguiti con la realizzazione dell'operazione;
- d) mettere in atto le procedure necessarie al funzionamento del Comitato di Indirizzo di cui al successivo Art. 8;

- e) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del DFP nella sua qualità di O.I. e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 5 Impegni specifici della provincia di Roma

La Provincia di Roma nell'ambito della ripartizione generale dei compiti indicati al precedente articolo 3 si impegna a:

- a) presentare, entro 45 giorni dalla stipula del presente Accordo il progetto esecutivo, redatto in conformità al format fornito dal DFP;
- b) comunicare al DFP la data di avvio delle attività, conformemente a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato;
- c) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata idonea a garantire la sana gestione finanziaria, attraverso l'applicazione ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'ammissibilità delle spese e predisponendo un adeguato sistema interno per la rendicontazione delle spese a costi reali;
- d) utilizzare un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi all'operazione; a tal fine ha l'obbligo di utilizzare il sistema informativo gestionale SIGMA fornito dall'AdG del PON GAS secondo le indicazioni che saranno fornite dall'O.I.;
- e) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relativa alle attività oggetto dell'operazione, necessaria alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello di competenza del DFP, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli *audit da parte di organismi nazionali e comunitari* e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- f) garantire trimestralmente, o secondo diversa indicazione del DFP, la trasmissione all'O.I, attraverso il supporto informatico SIGMA, delle richieste di rimborso delle spese sostenute, ai fini della rendicontazione di spesa periodica e finale, corredandole dai relativi giustificativi e dalle dichiarazioni attestanti l'effettuazione e gli esiti del controllo interno, svolto in qualità di beneficiario, di cui al punto seguente. Le spese effettivamente sostenute dichiarate nelle richieste di rimborso, dovranno corrispondere, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento CE 1083/06 sui costi ammissibili, a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Tutte le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento (CE) n. 1081/06, alla circolare del MLPS n. 2 del 2/02/2009 e dal DPR 196 del 3/10/2008. Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute durante la realizzazione delle attività sarà comunque subordinato all'esito dei controlli previsti dalle norme comunitarie e nazionali;
- g) ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1828/06, impegnarsi ad esibire idonea documentazione e assistenza in caso di ispezione effettuata dalle persone o dagli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di



- Certificazione, dell'Autorità di Audit e degli organismi di cui all'art 62 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1083/06 nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati;
- h) fornire una relazione trimestrale, o secondo diversa indicazione del DFP, sullo stato di avanzamento delle attività, comprendente anche le informazioni sulle procedure adottate, nonché tutti i prodotti realizzati;
 - i) a chiusura del progetto presentare al DFP, il rendiconto generale di tutte le spese effettivamente sostenute, corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti;
 - j) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e impegnarsi altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività;
 - k) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendone informato il DFP, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PON e collaborare alla tutela degli interessi del DFP;
 - l) fornire al DFP le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti ed ogni informazione sulle attività di cui al presente Accordo per consentire al DFP di inviare i dati di monitoraggio finanziario fisico e procedurale, secondo le scadenze previste;
 - m) in caso di affidamento di attività a enti terzi, assicurare il rispetto delle procedure previste dal Sistema di gestione e controllo adottato dal DFP, che verrà opportunamente fornito alla Provincia di roma, e dalla normativa di riferimento, ed in particolare il DLgs 12/04/2006 n.163 e s. m. e. i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli indirizzi stabiliti dall'AdG nella circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro;
 - n) garantire il rispetto delle previsioni di spesa indicate nel progetto esecutivo approvato e fornire al DFP, secondo la periodicità stabilita dall'AdG, gli eventuali aggiornamenti delle previsioni stesse, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse e di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa;
 - o) fornire al DFP tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento dell'operazione, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
 - p) osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza ed in particolare le disposizioni previste nel paragrafo 5.5 del PON;
 - q) conservare tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel corso del periodo di programmazione per i tre anni successivi alla chiusura, eventualmente anche parziale, del programma operativo ai sensi dell'art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. 1828/2006;

- r) attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e alle direttive fornite dal DFP;
- s) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui al par. 5.4 del PON GAS;
- t) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del beneficiario dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Accordo di collaborazione

Art. 6 – Circuito finanziario

I pagamenti al beneficiario, sia per la quota comunitaria che nazionale sono effettuati dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato per i rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) tramite il fondo di rotazione, a seguito delle Richieste di erogazione effettuate dal DFP sulla base di specifica richiesta proveniente dall'Ente. Il supporto informativo per le relative operazioni è il Nuovo Sistema Finanziario (NSF), applicazione web realizzata dall'IGRUE per la gestione delle erogazioni ai beneficiari attraverso cui la DG Politiche dei Servizi per il Lavoro riceverà la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'IGRUE.

Art. 7 – Finanziamento

Il finanziamento delle attività previste di cui all'Allegato A del presente Accordo ammonta a complessivi € 1.200.000,00 (Euro Unmilione duecentomila/00) a valere sull'Asse E "Capacità Istituzionale" Obiettivo specifico 5.1 che sarà ripartito secondo le quote di cofinanziamento previste dal PON GAS a valere sul Fondo Sociale Europeo, e sul Fondo di Rotazione *ex lege* n. 183/87.

Il finanziamento al beneficiario sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- il 20% dell'importo complessivo dell'operazione a titolo di prefinanziamento, su specifica richiesta all'atto della comunicazione dell'avvio delle attività;
- trimestralmente, a titolo di rimborsi intermedi delle spese effettivamente sostenute, attraverso presentazione di appositi rendiconti e domande di rimborso, corredate dai giustificativi delle spese sostenute nel rispetto della procedure previste dal sistema di gestione e controllo come richiamate al precedente art.5 e delle relative relazioni sullo stato di avanzamento delle attività
- a conclusione del progetto, a titolo di saldo, attraverso la presentazione del rendiconto generale delle spese sostenute, nel quale si riepilogano tutte le spese sostenute nell'intero arco temporale di durata del progetto e per le quali sono state presentate domande di rimborso all'Amministrazione, la relazione finale che dovrà riepilogare tutte le attività complessivamente svolte e gli obiettivi raggiunti nell'intero arco temporale di durata del progetto e gli eventuali prodotti da presentare a conclusione del progetto.

I pagamenti da parte dell'Amministrazione avverranno, a seguito di positiva verifica della documentazione cartacea e informatica, trasmessa attraverso il sistema informativo SIGMA dal beneficiario, ivi comprese le relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti, mediante la liquidazione delle richieste di rimborso.

Art. 11 – Modifiche all'Accordo

Il presente Accordo potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle due parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazione saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, in appendice al presente Accordo.

Art. 12 – Revoca del finanziamento ed eventuali controversie

Il finanziamento potrà essere revocato qualora ricorrano le condizioni che impongono tale misura sanzionatoria. In caso di controversia, prima che una delle parti proponga giudizio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 11, comma 5, Legge 7 agosto 1990 n. 241, il DFP e la Provincia di Roma dovranno tentare una conciliazione bonaria, da esperirsi entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta effettuata da una delle due parti.

Art. 13 – Disposizioni conclusive

L'Accordo è stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali e disciplina l'attuazione del PON "Governance e azioni di sistema". Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi, stipulati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi, secondo il disposto dell'art. 11 comma 4 della Legge 241/90, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

10 OTT. 2012

Dipartimento della Funzione Pubblica

Provincia di Roma

Il Capo Dipartimento

Cons. Antonio Nardone



Il Direttore del Dipartimento III

dot.ssa Paola Bottaro



10 OTT. 2012.